



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 settembre 2011
(OR. en)**

9825/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0126 (NLE)**

**JAI 291
AUS 6
RELEX 461
DATAPROTECT 45**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera

DECISIONE N. .../2011/UE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla conclusione dell'accordo
tra l'Unione europea e l'Australia
sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione
(Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei
all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ GU C ...

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati, a nome dell'Unione, con l'Australia sul trasferimento e sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale.
- (2) In conformità della decisione .../2011/UE del Consiglio, del ...^{*1}, l'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera ("accordo") è stato firmato, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (3) È opportuno concludere l'accordo.
- (4) L'accordo rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 della Carta e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta. È opportuno che l'accordo sia applicato in conformità di tali diritti e principi.

* GU: inserire il numero, la data e il riferimento di pubblicazione del documento 9822/11.
1 GU L

- (5) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata dall'accordo, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera ("accordo") è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione*.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, allo scambio degli strumenti di approvazione a norma dell'articolo 29 dell'accordo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo¹.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

* GU: accludere l'accordo contenuto nel documento 10093/11.

¹ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale dell'Unione europea.